





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

**MISURA 132 - PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI AI SISTEMI DI
QUALITA' ALIMENTARE -**

BANDO PUBBLICO

	
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INDICE

1. **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**
 2. **DESCRIZIONE E FINALITÀ DELLA MISURA**
 3. **AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE**
 4. **BENEFICIARI**
 5. **TIPOLOGIA DI OPERAZIONE FINANZIABILE**
 6. **PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**
 7. **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE**
 8. **CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**
 9. **MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
 - a) *Costituzione del fascicolo unico aziendale e contestuale iscrizione all'Anagrafe regionale delle aziende agricole*
 - b) *Abilitazione per l'accesso ai servizi del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR)*
 - c) *Presentazione della domanda di aiuto*
 - d) *Dichiarazioni*
 - e) *Allegati essenziali alla domanda*
 - f) *Termini di presentazione delle domande*
 - g) *Graduatoria*
 - h) *Soggetti istituzionali responsabili dell'attuazione*
 10. **CONTROLLI AMMINISTRATIVI**
 11. **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE**
 12. **REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE OPERAZIONI**
 13. **MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI**
 14. **SISTEMA DEI CONTROLLI, DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI E DELLE SANZIONI**
 15. **RIESAME E RICORSI**
 16. **ITER PROCEDURALE E CRONOGRAMMA**
 17. **ALLEGATI**
- GLOSSARIO**



1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii;

Regolamento (CE) n. 1290 del 21 giugno del Consiglio 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);

Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii.;

Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, e ss.mm.ii.;

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Legge n. 689/81, modifiche al sistema penale;

Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e s.m.i (legge n. 300/2000);

D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa e ss.mm.ii.;

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Documento nazionale "Disposizioni sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni il 14 febbraio 2008;

Decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205, concernente "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";

DGR n. 46/10 del 03.09.08 - Attuazione nella Regione Sardegna del D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28.11.2007 con la quale viene approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna;

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3170/DecA/105 del 18.12.2008 che approva il "Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del programma di sviluppo rurale 2007-2013";

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 224/DecA/13 del 9.02.2009, concernente l'attuazione della misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

Protocollo d'intesa OP–AGEA e Regione Sardegna.

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si rinvia alle disposizioni di carattere generale contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Sardegna, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti dell'Assessore o del Direttore del servizio competente e debitamente pubblicizzati.

2. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELLA MISURA

La Misura introduce un regime di sostegno per favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti dalla Comunità europea, con l'obiettivo specifico di ottenere un miglioramento qualitativo delle produzioni agricole e agroalimentari. In particolare si prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi operativi:

- accrescere la competitività delle produzioni di qualità sui mercati nazionali ed internazionali;
- favorire la sinergia tra aiuti alla certificazione dei prodotti ottenuti dall'agricoltura biologica e pagamenti per i relativi impegni agro-ambientali;
- garantire una maggiore sicurezza alimentare e tutela del consumatore, oltre che una maggiore remuneratività per il produttore.

3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

La Misura si applica su tutto il territorio regionale.

4 . BENEFICIARI

I beneficiari sono tutte le imprese agricole che partecipano ai sistemi di qualità, producendo la materia prima e/o il prodotto finito destinato al consumo umano.

Per imprese agricole si intendono le imprese agricole individuali e collettive e le loro forme associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese nelle sezioni speciali riservate alle imprese agricole.

Anche nel caso di imprese agricole associate si intendono comunque degli agricoltori che gestiscono un'azienda agricola per la produzione primaria e non imprese di trasformazione e commercializzazione.



5. TIPOLOGIA DI OPERAZIONE FINANZIABILE

La Misura consiste in un sostegno, a titolo di incentivo, concesso alle imprese agricole che aderiscono ad uno dei sistemi di qualità alimentare, previsti dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 1974/2006, attraverso l'abbattimento dei costi di controllo e certificazione realmente sostenuti.

I sistemi di qualità per i quali si può accedere al sostegno sono:

- **Reg. (CE) n. 2092/1991, ovvero Reg. CE n. 834/2007** in vigore dal 1 gennaio 2009, relativo ai prodotti destinati al consumo umano ottenuti e certificati applicando il metodo dell'agricoltura biologica;

- **Reg. (CE) n. 510/2006**, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari; i marchi attualmente iscritti nel registro comunitario delle DOP e IGP, che possono godere dell'aiuto sono:

- o Fiore sardo DOP;
- o Pecorino romano DOP;
- o Pecorino sardo DOP;
- o Agnello di Sardegna IGP;
- o Olio extravergine di oliva di Sardegna DOP.

- **Reg. (CE) n. 1493/1999** (Titolo VI), relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), ossia:

- o Vermentino di Gallura DOCG;
- o Alghero DOC;
- o Arborea DOC;
- o Campidano di Terralba DOC;
- o Cannonau di Sardegna DOC;
- o Carignano del Sulcis DOC;
- o Girò di Cagliari DOC;
- o Malvasia di Bosa DOC;
- o Malvasia di Cagliari DOC;
- o Mandrolisai DOC;
- o Monica di Cagliari DOC;
- o Monica di Sardegna DOC;
- o Moscato di Cagliari DOC;
- o Moscato di Sardegna DOC;
- o Moscato di Sorso- Sennori DOC;
- o Nasco di Cagliari DOC;
- o Nuragus di Cagliari DOC;
- o Sardegna Semidano DOC;
- o Vermentino di Sardegna DOC;
- o Vernaccia di Oristano DOC.

6. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Per le finalità descritte è prevista, per il periodo di programmazione 2007-2013, una spesa pubblica complessiva pari a € 4.000.000,00 a carico pubblico.

Viene posto a bando per l'attuazione della presente misura l'importo complessivo di € 2.400.000,00 per le annualità 2009-2010. In particolare, sono previste 6 sottofasi temporali, e per ogni sottofase è prevista una graduatoria per l'importo indicato nella tabella seguente:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Annualità	Stanziamiento totale	Stanziamiento 1° fase	Stanziamiento 2° fase	Stanziamiento 3° fase
2009	€ 1.200.000,00	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 200000,00
2010	€ 1.200.000,00	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 200000,00
Totale	€ 2.400.000,00			

L'importo massimo del contributo a fondo perduto concesso alle imprese agricole che partecipano ai sistemi di qualità alimentare è di € 3.000 annui per impresa. Il sostegno, erogato annualmente, non può superare il periodo massimo di 5 anni ed è determinato in funzione dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità.

Per le aziende che non hanno goduto in precedenza di un finanziamento comunitario o regionale (Legge regionale n. 21/2000 e Misura 4.11 del POR Sardegna 2000-2006) per l'abbattimento dei costi di controllo sulle DOP/IGP - DOC/DOCG l'intensità degli aiuti all'interno del quinquennio è così stabilita:

- 1° anno al 100%;
- 2° anno al 90%;
- 3° anno al 80%;
- 4° anno al 70%;
- 5° anno al 60%.

Per le aziende che hanno già goduto di un finanziamento per l'abbattimento dei costi di controllo (tramite il relativo Consorzio di tutela) l'intensità di aiuto è del 50% della spesa ammissibile in ogni anno del quinquennio.

Per le aziende che operano in regime biologico l'intensità degli aiuti è del 100% per ogni anno del quinquennio anche qualora abbiano già goduto precedentemente di un eguale aiuto.

Nel caso di analoghi finanziamenti a carattere regionale in corso (Olio extra vergine di oliva DOP Sardegna e Agnello di Sardegna IGP) finanziati con la legge regionale n. 21/2000, in scadenza al 31.12.2007, con intensità di aiuto inferiore rispetto a quella prevista nella presente Misura è consentito, per la sola tipologia di beneficiari ammissibili e per la medesima annualità, l'adeguamento alle percentuali di intensità previste nella presente Misura come indicato nella tabella che segue:

Annualità	Intensità d'aiuto art. 9 legge regionale n. 21/2000	Intensità d'aiuto Misura 132	Contributo di adeguamento
1°	100%	100%	-----
2°	80%	90%	10%
3°	60%	80%	20%
4°	40%	70%	30%
5°	20%	60%	40%



7. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Per poter accedere all'aiuto gli imprenditori agricoli devono essere in possesso della certificazione rilasciata dall'Organismo di controllo e certificazione deputato o devono aver fatto richiesta di accesso al sistema di certificazione e controllo.

In particolare, il sostegno è concesso alle seguenti condizioni:

- gli operatori biologici devono essere licenziatari di prodotti certificati di cui al punto 6 dell'Allegato III del D. lgs. 220/95;
- per le produzioni DOC/DOCG il vigneto deve essere iscritto all'Albo dei vini a DOC o DOCG e le produzioni vinicole devono essere assoggettate agli specifici piani di controllo approvati dal MIPAAF;
- per le DOP/IGP le produzioni devono essere assoggettate agli specifici piani di controllo approvati dal MIPAAF; nel caso di primo ingresso nel sistema gli imprenditori agricoli devono aver fatto richiesta di assoggettamento ai piani di controllo.

Il sostegno viene erogato alle imprese agricole che si impegnano alla partecipazione al relativo sistema di qualità per un periodo di **tre anni** a partire dalla data di concessione del contributo e a condizione che aderiscano ai Consorzi di tutela (valevole per le DOP/IGP e vini VQPRD) incaricati o riconosciuti dal MIPAAF.

Le imprese agricole che presentano domanda d'aiuto per la presente misura devono inoltre impegnarsi a non presentare altra domanda di agevolazione per le medesime iniziative a valere su altri fondi pubblici.

Possono essere ammesse a contributo anche le aziende sopra descritte che hanno già goduto di un finanziamento comunitario o che abbiano in corso un analogo finanziamento a carattere regionale, come per le produzioni dell'Olio extra-vergine di oliva DOP Sardegna e dell'Agnello di Sardegna IGP, finanziate tramite il relativo Consorzio di tutela con l'art. 9 della legge regionale n. 21/2000.

Non potranno essere beneficiari della presente misura:

- le imprese agricole che hanno subito revoche totali del contributo concesso o hanno rinunciato al contributo concesso senza addurre cause di forza maggiore o comunque, non dipendenti da inadempienze del beneficiario, nell'ambito del POR Sardegna 2000-2006 – Mis. 4.11 azione c;
- le imprese agricole, che a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo da parte delle Strutture di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità specifico;
- le imprese agricole che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o di concordato preventivo ;
- le imprese agricole che hanno subito, negli ultimi 5 anni, condanne passate in giudicato o hanno procedimenti in atto per reati di frode o sofisticazioni alimentari;
- le imprese che non sono in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.



8. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Sono individuati specifici criteri di selezione ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dichiarate dal richiedente in fase di validazione della domanda di aiuto.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di valutazione concernenti le priorità relative in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nella graduatoria di ammissibilità:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PESO
Imprese agricole singole o associate¹ licenziatarie di produzioni biologiche	20
Imprese agricole singole o associate che producono con marchio DOP/IGP	15
Imprese agricole singole o associate che producono con marchio DOP/IGP	10
Imprenditori agricoli soci di Organizzazioni di produttori (OP) o associati in OP o Gruppi in prericonoscimento (GP) ai sensi della normativa vigente che producono produzioni di qualità di cui al paragrafo n. 5²	5
Adesione alla Misura 214 del PSR – azione 1	2
Certificazione Ambientale Uni EN ISO 14001/Registrazione EMAS Reg. CE 761/01, EurepGap e loro successive revisioni	2
Punteggio totale massimo	54

Relativamente alla categoria dei marchi di origine DOP/IGP, in caso di parità, verrà data priorità ai marchi registrati più recentemente.

Qualora l'azienda partecipi a più sistemi di qualità (es. agricoltura biologica e DOP) verranno sommati i relativi punteggi fermo restando l'importo del massimale annuo di 3.000 Euro.

In generale per i casi di parità viene attribuita la priorità all'azienda il cui rappresentante legale abbia l'età anagrafica più bassa.

¹ Si precisa che nel caso di imprese agricole associate si intendono comunque degli agricoltori che gestiscono un'azienda agricola per la produzione primaria e non di trasformazione e commercializzazione.

² Le OP o GP sono associazioni di imprenditori agricoli e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- società di capitali il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie (art. 2615 ter del C.C.).



9. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

a) Costituzione del fascicolo unico aziendale e contestuale iscrizione all'Anagrafe regionale delle aziende agricole

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata prima della compilazione della domanda di aiuto presso un Centri Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA procederà, senza oneri per il richiedente e, previo mandato, all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale devono essere prodotti, da parte dell'operatore interessato, al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale il quale li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

Conformemente a quanto richiesto dal Reg. (CE) n. 796/2004, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono sottoposti ad un insieme di controlli amministrativi. Tali controlli sono propedeutici alla "validazione" del fascicolo aziendale, operazione che rende disponibili le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze riferite al richiedente.

Le informazioni di carattere anagrafico e strutturale, presenti nel fascicolo unico aziendale elettronico, costituiscono la base di partenza per la presentazione *on line* delle domande di aiuto.

b) Abilitazione per l'accesso ai servizi del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR)

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica sono:

- 1) i CAA. Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto mediante apposito modulo;
- 2) i singoli beneficiari, limitatamente alle proprie domande, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR mediante apposito modulo;
- 3) i liberi professionisti, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto mediante apposito modulo;
- 4) i Consorzi di tutela delle produzioni con marchio riconosciuto previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR. Le abilitazioni concesse ai Consorzi di tutela sono limitate alle domande dei soci produttori – imprenditori agricoli - dai quali hanno ricevuto un mandato scritto mediante apposito modulo.



c) Presentazione della domanda di aiuto

La compilazione e la presentazione della domanda di aiuto avviene senza soluzione di continuità, a decorrere dai 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso pubblico sui due quotidiani a maggiore tiratura regionale e del bando integrale sul sito internet regionale, e deve essere effettuata:

- per via telematica utilizzando il modello di domanda di aiuto semplificata attraverso gli appositi servizi on-line disponibili all'indirizzo internet <http://intranet.sardegnaagricoltura.it>.

Completata la compilazione telematica della domanda il richiedente deve stampare la copia cartacea prodotta dal sistema e, congiuntamente agli allegati di cui al punto e), deve recapitarla, sottoscritta personalmente o dal rappresentante legale, a mano o per raccomandata A/R (o tramite corriere espresso), **entro le date di scadenza delle distinte sottofasi temporali indicate al successivo punto f) (30 aprile 2009, 31 agosto 2009, 31 dicembre 2009, 30 aprile 2010, 31 agosto 2010, 31 dicembre 2010)**, ai Servizi territoriali dell'Agenzia ARGEA Sardegna competenti per territorio (vedi allegato n. A).

Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAR e consentirà di individuarla univocamente.

La copia cartacea della domanda dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante la dizione "PSR Sardegna 2007-2013 – Misura 132", il CUA (Codice Unico delle Aziende Agricole), l'annualità e il numero di domanda assegnato dal SIAR.

Le domande cartacee possono essere presentate anche tramite un soggetto mandatario; nel caso di trasmissione contemporanea per più domande di aiuto il soggetto mandatario unitamente alle domande dovrà trasmettere (in busta chiusa compilata riportando l'identificativo di misura/azione/intervento, l'anno ed il numero delle domande trasmesse) anche l'elenco delle domande di aiuto presentate almeno con i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: CUA e numero di domanda assegnato dal SIAR.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, rilevanti ai fini della presentazione della domanda, saranno automaticamente importate in domanda e non saranno modificabili, se non attraverso l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

L'inserimento dei dati sulla domanda è guidato dalla procedura informatica, i dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente.

Non è consentito avere in corso sulla medesima misura più domande di aiuto.

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno "rilasciate" dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Per la verifica dei termini di presentazione delle domande di aiuto fa fede la data di validazione della domanda sul portale SIAR (rilascio informatico).

Le istanze pervenute solo on-line non perfezionate con l'invio del formato cartaceo non verranno prese in considerazione.

d) Dichiarazioni

La domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati dichiarati.

Anche in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 39/19 del 15.07.2008, concernente "Indirizzi per la semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali", si prevede la presentazione di domande di aiuto semplificate che



contengano gli elementi necessari a valutare l'ammissibilità dell'operazione e l'attribuzione dei punteggi di priorità ai fini della formazione delle graduatorie, e riportino le seguenti dichiarazioni :

1. che tutti i dati e le informazioni contenuti in domanda sono veritieri e rispondenti alla realtà;
2. di essere consapevole che l'indicazione delle informazioni e dei dati previsti dalla domanda è obbligatoria, pena la non ammissione al regime di aiuti di cui alla misura 132 del PSR, in quanto le informazioni ed i dati stessi sono necessari ai fini della valutazione e definizione della domanda da parte degli Uffici Istruttori;
3. di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti con la domanda, compresi i dati personali, saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali (istruttorie delle domande, visite ispettive, controlli, monitoraggi, erogazione dei pagamenti ed adempimenti simili) da parte della RAS, degli Enti istruttori (ARGEA), dell'organismo pagatore nazionale (AGEA) e degli Enti od Organismi nazionali e comunitari, in funzione delle rispettive competenze, autorizzando esplicitamente tale trattamento delle informazioni e dei dati forniti;
4. di essere consapevole del fatto che, ai sensi del Reg. (CE) n.1698/2005, i contributi e sostegni agli interventi di cui alla Misura 132 del PSR 2007-2013 vengono concessi soltanto ad aziende agricole che rispettano una serie di condizioni e prerequisiti, tra cui la conformità alle norme comunitarie applicabili all'intervento interessato;
5. di conoscere per quanto di pertinenza della propria azienda, in base all'orientamento produttivo praticato ed all'intervento realizzato, i contenuti delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili agli interventi realizzati, ai sensi del Reg.(CE) n.1698/2005;
6. di essere consapevole del fatto che con le domande presentate saranno formate delle graduatorie sulla base di quanto stabilito dai Criteri di selezione e che le domande saranno avviate all'istruttoria in ordine di graduatoria e, avendone i requisiti, saranno ammesse al finanziamento fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
7. di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della RAS, dell'Organismo pagatore nazionale, dello Stato e della Commissione Europea nel caso l'esaurimento delle risorse finanziarie non consentisse l'ammissione al finanziamento della domanda;
8. di non aver subito, negli ultimi 5 anni, condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazioni alimentari e di non avere procedimenti in atto per tali reati;
9. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
10. di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
11. che a proprio carico non sono stati adottati provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi ai sensi del POR 2000-2006 Mis. 4.11azione c) o si è rinunciato al contributo senza addurre cause di forza maggiore;
12. che l'impresa, a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo da parte delle Strutture di Controllo, non risulta essere sospesa e/o revocata dal sistema di qualità specifico;
13. che l'azienda aderisce ad un Consorzio di Tutela;
14. che l'azienda aderisce o non aderisce ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta;
15. di impegnarsi in modo esplicito ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
16. di essere consapevole circa l'esistenza di norme comunitarie applicabili ai vari interventi realizzati per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, l'igiene e il benessere animale;
17. di impegnarsi a fornire successivamente, su richiesta dell'Ente Istruttore, documenti, dati e dichiarazioni necessarie alla integrazione della presente domanda.

e) Allegati essenziali alla domanda



La domanda cartacea firmata in originale deve essere corredata da:

- a) preventivo di spesa, fornito dalla Struttura di Controllo, con le seguenti indicazioni:
- specifica del Sistema di Qualità (prodotto DOP o IGP, Agricoltura Biologica, Vino DOC o DOCG);
 - previsione produttiva annuale o per campagna;
 - indicazione se si tratta di “nuova entrata” o “partecipazione” allo specifico sistema;
 - costi fissi applicati, suddivisi per tipologia, dai quali si deduca il costo complessivo annuale del controllo a carico di ogni operatore.
- b) Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica, ma è fatto obbligo al sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità. Nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal rappresentante legale che, oltre ad allegare alla medesima la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità, deve presentare una copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte dell'organo sociale competente e l'autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto.

f) Termini di presentazione delle domande

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sui due quotidiani regionali a maggior tiratura e del bando integrale sul sito internet regionale, avverrà con la procedura c.d. a “bando a scadenza aperta”, in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità (*stop and go*), la presentazione della domanda di aiuto sino al **31 dicembre 2010**.

Nell'ambito di tale periodo, sono previste sei distinte sottofasi temporali così individuate:

- 1° sottofase - dall'avvio della raccolta fino al **30 aprile 2009**;
- 2° sottofase - dal **1 maggio 2009** al **31 agosto 2009**;
- 3° sottofase - dal **1 settembre 2009** al **31 dicembre 2009**;
- 4° sottofase - dal **1 gennaio 2010** al **30 aprile 2010**;
- 5° sottofase - dal **1 maggio 2010** al **31 agosto 2010**;
- 6° sottofase - dal **1 settembre 2010** al **31 dicembre 2010**.

Nel caso in cui il termine di presentazione coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

In ogni caso la struttura competente a ricevere la domanda cartacea non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. La domanda, se recapitata a mano, dovrà pervenire **entro le ore 13.00** della data di scadenza di ogni sottofase. Al fine della redazione della graduatoria la domanda recapitata per posta dovrà ugualmente pervenire entro la data di scadenza prevista.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La domanda si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riportate le dichiarazioni rese dal richiedente, gli impegni sottoscritti dallo stesso e un set di informazioni utili per definire l'ammissibilità e la formazione della graduatoria.

Si ricorda che la verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sua compilazione.

Per le annualità successive alla prima, in caso di ammissibilità, il beneficiario ripresenta domanda di conferma degli elementi iniziali e le eventuali variazioni secondo il modulo di domanda che verrà reso disponibile sul SIAR.

Le domande di aiuto possono essere modificate entro 5 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, mediante *domanda di correzione* in caso di errori palesi quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati (salvo quelli che determinano la non ricevibilità);
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati (salvo quelli che determinano la non ricevibilità).

Per informazioni sulle modalità di utilizzo della procedura informatica sarà possibile rivolgersi al supporto tecnico SIAR dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 ai numeri di telefono 070/6066234 e 070/6066357 oppure all'indirizzo e-mail siar.supportotecnico@regione.sardegna.it.

g) Graduatoria

Al termine di ogni sottofase temporale, previa verifica della ricevibilità e della ammissibilità delle domande presentate, Argea Sardegna provvederà, attraverso l'attribuzione dei punteggi e delle preferenze a predisporre, approvare e pubblicare una graduatoria unica regionale.

Ciascuna graduatoria, con relativa motivazione, sarà approvata con provvedimento del dirigente competente dell'Agenzia ARGEA, che sarà integralmente pubblicato, dandone preventivo avviso sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web: www.regione.sardegna.it. Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUAA;
- ragione sociale;
- punteggio attribuito e preferenze applicate;
- posizione in graduatoria;
- spesa totale e importo dell'aiuto;
- eventuale non ammissibilità.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento (sono finanziabili tutte le domande che, sono collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite), nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte eventualmente non finanziabili.

La graduatoria verrà redatta e pubblicata sul sito internet della Regione tre volte nel corso dell'anno, entro i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni sottofase temporale, ed evidenzierà se il richiedente si trova in posizione utile per beneficiare dell'aiuto in relazione alle risorse disponibili.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso in cui la graduatoria relativa alla prima sottofase esaurisca le risorse assegnate, le istanze non finanziabili per carenza di risorse concorrono per la seconda sottofase sulla base del punteggio precedentemente attribuito (*reiterazione automatica* della domanda), salvo presentazione di una “*comunicazione di rinuncia*”. La mancata presentazione della “*comunicazione di rinuncia*”, determina l'implicita dichiarazione (come riportata in domanda) da parte del richiedente che le condizioni, i requisiti di ammissibilità, i punteggi e le preferenze di selezione riportati in domanda sono rimasti invariati. La reiterazione automatica della domanda può avvenire solo all'interno della stessa annualità di riferimento.

Nel caso in cui la prima graduatoria non esaurisca le risorse assegnate o in tale fase si dovessero liberare risorse a seguito di rinunce, riduzioni del contributo richiesto o archiviazioni di domande, tali risorse andranno ad incrementare la dotazione finanziaria della graduatoria successiva. La medesima modalità si applica alla seconda graduatoria ed alle successive.

h) Soggetti istituzionali responsabili dell'attuazione

L'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna – Servizio Politiche di mercato e qualità - è responsabile per la fase di programmazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione.

L'Agenzia Argea Sardegna, su delega dell'Autorità di gestione, è responsabile delle attività di presa in carico, istruttoria, selezione e controllo delle domande di aiuto.

L'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è l'AGEA.

10. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

La verifica amministrativa e l'istruttoria sono finalizzate all'individuazione delle domande :

- ricevibili/non ricevibili;
- non ammissibili;
- ammissibili ma non finanziabili;
- ammissibili e finanziabili.

Non saranno ritenute ricevibili le domande:

- presentate in data antecedente a quella prevista dal bando, ovvero oltre i termini stabiliti;
- non compilate con le modalità previste;
- presentate esclusivamente su supporto cartaceo;
- con mancata o errata indicazione del CUA;A;
- prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento d'identità valido e in caso di persone giuridiche della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte dell'organo sociale competente e di autorizzazione al rappresentante legale alla presentazione della domanda di aiuto;
- prive del preventivo della struttura di controllo;
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAR.

Ai sensi dell'art. 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006, i “controlli amministrativi” devono essere effettuati sulla totalità delle domande di aiuto e riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare con mezzi amministrativi. Le domande di aiuto devono essere presentate sulla base dei



dati contenuti nel fascicolo aziendale e sono condizionate dagli esiti dei controlli previsti dal SIGC sul fascicolo stesso che sono ereditati dalla domanda di aiuto che da quest'ultimo deriva.

Preliminarmente alla fase istruttoria vera e propria, gli uffici competenti provvederanno alla verifica:

- **dell'ammissibilità dell'operazione** oggetto di domanda rispetto a quanto previsto nel presente bando;
- **del rispetto dei criteri di selezione;**
- **dell'affidabilità del richiedente** sulla base di eventuali altre operazioni cofinanziate a partire dal 2000: l'affidabilità del richiedente è valutata rispetto ad eventuali cofinanziamenti ricevuti nella programmazione 2000/2006 con riferimento alla misura 4.11. azione 3. La verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAR (rilascio informatico);
- di eventuali **contributi in corso di erogazione** all'azienda: tale controllo comprende procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi.

Durante la fase istruttoria verrà accertata:

- a) la verifica della **validità e della congruenza delle dichiarazioni** rese dal richiedente. Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente con la domanda e/o a supporto della stessa, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti all'effettuazione delle istruttorie e all'adozione dei provvedimenti di attribuzione degli aiuti. In ogni caso, per le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, prima di attivare le successive verifiche l'Ufficio competente dovrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente. Oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, tali controlli dovranno essere effettuati su almeno il 5% delle domande. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà oltre che all'archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
- b) la verifica della **documentazione richiesta e pervenuta** in termini di presenza, qualità e contenuto;
- c) la verifica della **conformità dell'operazione** oggetto della domanda con la normativa di riferimento, compresa (ove applicabile) la normativa in materia di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie;
- d) la verifica dell'**ammissibilità ed eleggibilità delle spese**, nel rispetto di quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi", e nel presente bando.

L'ufficio istruttore, qualora fosse necessario, può richiedere documentazione integrativa. In tal caso verrà data immediata comunicazione scritta al richiedente invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine massimo di 10 giorni lavorativi per la presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa, pena l'esclusione della domanda.

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere posseduti dal richiedente alla data di validazione della domanda sul portale SIAR (*rilascio*) e la verifica viene effettuata a tale data. Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione. Inoltre, sulla base di ulteriori informazioni non si possono modificare in aumento la spesa o gli eventuali interventi richiesti.



In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo *Rapporto istruttorio* (comprensivo delle *check list di controllo* relative alle diverse fasi/sottofasi procedurali) che si concluderà con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento e che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:

- il *provvedimento di concessione del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile (emanato dopo il decorso del tempo per effettuare il ricorso gerarchico);
- il *provvedimento di diniego del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di verifiche/istruttoria che determinano il diniego del finanziamento, dandone preventivo avviso sul BURAS, è ammessa una comunicazione cumulativa di non ammissibilità a finanziamento per tutti i richiedenti attraverso la pubblicazione a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web www.regione.sardegna.it dell'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento con indicati:

- identificativo della domanda, CUA;
- ragione sociale;
- estremi del provvedimento di diniego;
- motivazione della decisione;
- i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti, della motivazione dell'esclusione, nonché di avvio del procedimento di archiviazione.

Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel modello di domanda di aiuto semplificata e nel fascicolo di misura così come per gli altri allegati specifici sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Rimane ferma la possibilità per l'amministrazione regionale di richiedere la documentazione in originale od in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed autocertificato.

11. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

La spesa ammessa equivale all'importo dei "costi fissi" sostenuti dall'impresa agricola, nei confronti delle Strutture di Controllo, per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare individuato al precedente punto 5.

Tali costi sono quelli originati dall'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione.

I "costi fissi" sono generalmente suddivisi nelle seguenti tipologie:

- quota d'iscrizione, sostenuta una sola volta, al momento dell'ammissione al sistema di controllo ;
- quota annuale fissa: costo fisso corrisposto annualmente per la permanenza al sistema di controllo;
- quota annua variabile: costo variabile proporzionale alla quantità di produzione certificata;
- costo per le analisi richieste formalmente dall'organismo di controllo.

Sono ammesse inoltre le spese relative ai controlli derivanti dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità:

- Produzioni DOP/IGP e Agricoltura biologica
- Produzioni DOC/DOCG e Agricoltura biologica
- Produzioni DOP/IGP e DOC/DOCG/ Agricoltura biologica



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sono ammissibili a sostegno solo le spese sostenute (fatture emesse) dopo la presentazione della domanda al Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).

Al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo comunitario, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di aiuto.

Il sostegno viene erogato in base ai costi di certificazione realmente sostenuti e il pagamento avviene in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura di tali costi. Non si tratta di aiuto concesso in forma forfettaria.

In ogni caso non sono ammissibili le spese relative a:

- a) IVA e altre imposte e tasse;
- b) analisi previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- c) ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Ente di controllo;
- d) costi derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio medesimo;
- e) quota associativa dovuta al consorzio di tutela.

12. REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Tempo di realizzazione. Il tempo massimo concesso per l'esecuzione dell'intervento è fissato in 12 mesi a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo. La domanda di pagamento potrà essere presentata non appena ultimato il processo di certificazione fermo restando il termine massimo di 12 mesi.

Cambio beneficiario. Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo pagatore – AGEA – dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Tuttavia, nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola di un beneficiario, non si provvede ad esigere la restituzione dell'aiuto quando lo stesso abbia già adempiuto ad almeno 3/5 del suo impegno e non si possa realizzare il subentro.

Economie di spesa. Se si verifica il caso in cui gli interventi previsti dall'operazione siano stati interamente realizzati, l'obiettivo sia stato raggiunto e la spesa rendicontata e accertata sia



inferiore a quella ammessa nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa non sono utilizzabili per finanziare interventi aggiuntivi rispetto al progetto originario.

Cause di forza maggiore. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
- l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave, che colpisca la superficie agricola dell'azienda in misura rilevante e tale da non consentire la prosecuzione delle attività;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- l'epizoozia che colpisca la totalità o almeno il 50% del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'Organismo pagatore. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.

Recesso – rinuncia degli impegni. Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi, ad esclusione di cause di forza maggiore.

Rendicontazione. Il soggetto beneficiario deve presentare ai Servizi territoriali dell'Agenzia Argea - Sardegna una domanda di pagamento entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la chiusura dell'intervento. Per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, il beneficiario deve produrre :

- delibera dell'organo sociale competente di approvazione della rendicontazione e dei risultati conseguiti nel caso di forme societarie;
- relazione finale, secondo il modulo di cui all'allegato B
- riepilogo generale delle spese sostenute;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- giustificativi di spesa (fatture) e relativa copia, debitamente quietanzate e fiscalmente regolate;
- certificato dell'organismo di controllo e certificazione;



13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Al momento della domanda il richiedente deve indicare il conto corrente bancario o postale su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese, utilizza le seguenti modalità:

a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*. Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'Istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

b) *Assegno*. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

c) *Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale*. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

d) *Vaglia postale*. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario autorizzi l'Istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione Regionale.

Domanda di pagamento

L'erogazione dell'aiuto viene effettuata annualmente a seguito della presentazione della domanda di pagamento e della relativa rendicontazione delle spese sostenute e può avvenire esclusivamente a titolo di saldo.

L'organismo pagatore procederà ad erogare l'aiuto entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

14. SISTEMA DEI CONTROLLI, DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI E DELLE SANZIONI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione. A tal fine saranno possibili invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco.

Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo l'Amministrazione si riserva di avviare la procedura di revoca degli aiuti concessi.

Per quanto disposto all'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006, qualora l'importo richiesto dal beneficiario nella domanda di liquidazione finale superi di oltre il 3 % l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, all'importo da erogare si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede alla revoca del finanziamento concesso e all'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca degli aiuti concessi, anche se già erogati, qualora:

- a) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c) non ottenga l'adesione al sistema di qualità a seguito della verifiche poste in atto dall'Organismo di controllo;
- d) venga escluso dal sistema di controllo e di certificazione in un qualsiasi momento del periodo di impegno.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006.

Inoltre, in applicazione del D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008, in caso di violazione dell'impegno al mantenimento per tre anni consecutivi della partecipazione al/ai sistema/sistemi di qualità si applicano le riduzioni e/o esclusioni di seguito indicate:

Fattispecie	Percentuale di riduzione
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il <i>terzo</i> dei tre anni consecutivi d'obbligo	30%
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il <i>secondo</i> dei tre anni consecutivi d'obbligo	50%
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il <i>secondo ed il terzo</i> dei tre anni consecutivi d'obbligo	100%



15. RIESAME E RICORSI

Riesame

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente accompagnate da documenti. L'Amministrazione comunicherà all'interessato l'esito motivato del riesame.

Ricorsi contro l'esito di fasi del procedimento. Contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- Ricorso gerarchico all'organo che ha emanato l'atto impugnato o a quello sovraordinato, direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento (pubblicazione della graduatoria).
- Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento.

Ai sensi dell'art. 6 DPR n.1199/1971 decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione (silenzio), il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. In questa ipotesi il ricorrente può rivolgersi al TAR oppure al Presidente della Repubblica per impugnare il rigetto.

Ricorsi contro l'esito del ricorso gerarchico. Contro l'esito del ricorso gerarchico gli interessati possono presentare:

- Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.

In alternativa

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato può essere presentato anche nei confronti dei c.d. atti amministrativi definitivi. Sono atti definitivi quelli emanati da un organo che non ha un superiore gerarchico.

**16. ITER PROCEDURALE E CRONOGRAMMA**

Fasi del procedimento	Tempistica	Responsabile
Costituzione/aggiornamento fascicolo aziendale e iscrizione all'Anagrafe regionale delle aziende agricole	Prima della compilazione della domanda di aiuto	Soggetti beneficiari presso CAA autorizzati
Compilazione e presentazione della domanda di aiuto per via telematica	Dai 5 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sino al 31.12.2010	Soggetti abilitati di cui al paragrafo 9b)
Acquisizione informatica delle domande di aiuto	Senza soluzione di continuità	ARGEA
Presentazione della copia cartacea della domanda e degli allegati	Entro le date di scadenza delle distinte sottofasi temporali	Soggetto beneficiario o soggetto mandatario
Presenza in carico delle domande		ARGEA
Verifica ricevibilità e ammissibilità e rispetto dei criteri di selezione	Dalla data di presa in carico della domanda di aiuto	ARGEA
Istruttoria	Dal termine della fase precedente	ARGEA
Presentazione documentazione integrativa	Entro 10 giorni dalla richiesta dell'ufficio Istruttore	Soggetto beneficiario
Approvazione e pubblicazione graduatoria domande ammesse e finanziabili e non finanziabili	Entro 20 giorni successivi alla scadenza di ogni sottofase	ARGEA
Pubblicazione domande di aiuto non ammesse sul sito internet regionale previo avviso sul BURAS		ARGEA
Richiesta di riesame	Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle domande non ammesse	Soggetto non ammesso a finanziamento
Conclusione dell'intervento	Entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto	Soggetto beneficiario
Presentazione della domanda di pagamento	Entro 30 giorni dalla scadenza per la realizzazione dell'intervento	Soggetto beneficiario
Erogazione dell'aiuto	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento	Organismo pagatore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

17. ALLEGATI

- Allegato A

Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna e comuni compresi nel relativo territorio di competenza.

SERVIZIO	COMUNI		
ARGEA Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus Via Caprera n. 8 piano 8° 09123 Cagliari Tel. 070/60262060	Armungia Assemini Ballao Barrali Burcei Cagliari Capoterra Castiadas Decimomannu Decimoputzu Dolianova Domus De Maria Donori Elmas Escalaplano Escolca Esterzili Gergei Gesico Goni Guamaggiore Guasila Isili Mandas	Maracalagonis Monastir Monserrato Muravera Nuragus Nurallao Nuraminis Nurri Orroli Ortacesus Pimentel Pula Quartu Sant'Elena Quartucciu Sadali Samatzai San Basilio San Nicolò Gerrei San Sperate San Vito Sant' Andrea Frius Sarroch Selargius Selegas	Senorbì Serdiana Serri Sestu Settimo San Pietro Seulo Siliqua Silius Sinnai Siurgus Donigala Soleminis Suelli Teulada Ussana Uta Vallermosa Villa San Pietro Villanovatulo Villaputzu Villasalto Villasimius Villasor Villaspeciosa
ARGEA Servizio Territoriale del Medio Campidano v.le Trieste n. 91 09055 Sanluri Tel. 070/9307238	Arbus Barumini Collinas Furtei Genuri Gesturi Gonnosfanadiga Guspini Las Plassas Lunamatrona	Pabillonis Pauli Arbarei Samassi San Gavino Monreale Sanluri Sardara Segariu Serramanna Serrenti	Setzu Siddi Tuili Turri Ussaramanna Villacidro Villamar Villanovaforru Villanovafranca
ARGEA Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente via Lucania 09013 Carbonia Tel. 781/6590	Buggerru Calasetta Carbonia Carloforte Domusnovas Fluminimaggiore Giba Gonnesa	Iglesias Masainas Musei Narcao Nuxis Perdaxius Piscinas Portoscuso	San Giovanni Suergiu Sant' Anna Arresi Sant' Antioco Santadi Tratalias Villamassargia Villaperuccio
ARGEA Servizio Territoriale dell'Ogliastra p.zza Mameli n. 13 08045 Lanusei	Arzana Barisardo Baunei Cardedu	Jerzu Lanusei Loceri Lotzorai	Tertenia Tortoli Triei Ulassai



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO	COMUNI		
Tel. 0782/42575	Elini Gairo Girasole Ibbono	Osini Perdasdefogu Seui Talana	Urzulei Ussassai Villagrande Strisaili
ARGEA Servizio Territoriale del Nuorese via Brigata Sassari n. 55 08100 Nuoro Tel. 0784/235065	Aritzo Atzara Austis Belvi Birori Bitti Bolotana Borore Bortigali Desulo Dorgali Dualchi Fonni Gadoni Galtelli Gavoi Irgoli Lei	Loculi Lodè Lodine Lula Macomer Mamoiada Meana Sardo Noragugume Nuoro Oliena Ollolai Olzai Onani Onifai Oniferi Orani Orgosolo Orosei	Orotelli Ortueri Orune Osidda Ottana Ovodda Posada Sarule Silanus Sindia Siniscola Sorgono Teti Tiana Tonara Torpè
ARGEA Servizio Territoriale dell'Ogliastra p.zza Mameli n. 13 08045 Lanusei Tel. 0782/42575	Arzana Barisardo Baunei Cardedu Elini Gairo Girasole Ibbono	Jerzu Lanusei Loceri Lotzorai Osini Perdasdefogu Seui Talana	Tertenia Tortoli Triei Ulassai Urzulei Ussassai Villagrande Strisaili
ARGEA Servizio Territoriale dell'Oristanese via Giovanni XXIII n. 99 09096 Santa Giusta (OR) Tel. 0783/35651	Abbasanta Aidomaggiore Albagliari Ales Allai Arborea Ardauli Assolo Asuni Baradili Baratili San Pietro Baressa Bauladu Bidoni Bonarcado Boroneddu Bosa Busachi Cabras Cuglieri Curcuris Flussio Fordongianus Genoni	Marrubiu Masullas Milis Modolo Mogorella Mogoro Montresta Morgongiori Narbolia Neoneli Norbello Nughedu Santa Vittoria Nurachi Nureci Ollastra Simaxis Oristano Palmas Arborea Pau Paulilatino Pompu Riola Sardo Ruinias Sagama	Sedilo Seneghe Senis Sennariolo Siamaggiore Siamanna Siapiccia Simala Simaxis Sini Siris Soddi Solarussa Sorradile Suni Tadasuni Terralba Tinnura Tramatza Tresnuraghes Ula Tirso Uras Usellus Villa Sant'Antonio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO	COMUNI		
	Ghilarza Gonnoscodina Gonnosnò Gonnostramatza Laconi Magomadas	Samugheo San Nicolò d'Arcidano San Vero Milis Santa Giusta Santulussurgiu Scano di Montiferro	Villanova Truschedu Villaurbana Villaverde Zeddiani Zerfaliu
ARGEA Servizio Territoriale Sassarese via Baldedda n.11 07100 Sassari Tel. 079/25581	del Alghero Anela Ardara Banari Benetutti Bessude Bonnarano Bono Bonorva Borutta Bottidda Bultei Bulzi Burgos Cargeghe Castelsardo Cheremule Chiaramonti Codrongianos Cossoine Erula Esporlatu Florinas	Giave Illorai Ittireddu Ittiri Laerru Mara Martis Monteleone Roccadoria Mores Muros Nughedu San Nicolo' Nule Nulvi Olmedo Osilo Ossi Ozieri Padria Pattada Perfugas Plaghe	Porto Torres Pozzomaggiore Putifigari Romana Santa Maria Coghinas Sassari Sedini Semestene Sennori Silligo Sorso Stintino Tergu Thiesi Tissi Torralba Tula Uri Usini Valledoria Viddalba Villanova Monteleone
ARGEA Servizio Territoriale della Gallura p.zza Brigata Sassari n. 2 07029 Tempio Pausania Tel. 079/672900	Aggius Aglientu Alà dei Sardi Arzachena Badesi Berchidda Bortigiadas Buddusò Budoni	Calangianus Golfo Aranci La Maddalena Loiri Porto San Paolo Luogosanto Luras Monti Olbia Oschiri	Padru Palau San Teodoro Sant' Antonio di Gallura Santa Teresa di Gallura Telti Tempio Pausania Trinità d'Agultu Vignola



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B

Modello di relazione finale da allegare alla rendicontazione

Dati sulle quantità (indicare le quantità di prodotto certificato)	
Quantità certificata l'anno precedente al ricevimento dell'aiuto	
Quantità certificata l'anno in cui si è ricevuto l'aiuto	
Quantità certificata rispetto alla quantità prodotta (in percentuale)	

Sbocchi di mercato per la quantità certificata (indicare le percentuali del prodotto certificato destinato ai seguenti mercati)	
Extracomunitario	
Comunitario	
Nazionale	
Regionale	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Prezzo e canali di vendita del prodotto certificato	
Prezzo di vendita (indicare il prezzo in euro per unità di prodotto)	
Canali commerciali (indicare le percentuali del prodotto certificato destinato ai seguenti canali)	
Vendita diretta (dal produttore al consumatore)	
Vendita al dettaglio tradizionale	
Grande distribuzione organizzata	
HoReCa (canale commerciale alberghiero)	



GLOSSARIO

Anagrafe delle aziende agricole: raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

Argea Sardegna: organo responsabile delle attività di ricezione, istruttoria, selezione e controllo delle domande di aiuto sulla base di apposito atto di affidamento dell'Autorità di Gestione.

Autorità di Gestione del Programma (AdG): organo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma di aiuti, individuata nella Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Bando pubblico: atto formale con cui si indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno di una misura/azione/intervento così come definito nel PSR. Il bando, indica tra l'altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a, responsabile dell'esecuzione dell'operazione/i o destinatario/a del sostegno.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola delegati da Agea all'attività di costituzione/aggiornamento, iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole e tenuta del fascicolo aziendale.

Costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto.

CUAA: codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende Agricole. E' costituito dal codice fiscale.

Domanda di aiuto: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno che un beneficiario presenta all'Autorità di Gestione del PSR o ad altro ente da questi delegato.

Domanda di pagamento: la domanda che un beneficiario presenta all'Organismo Pagatore o altro ente delegato per ottenere il pagamento, sia esso un anticipo, un acconto o un saldo.

Domanda on-line: istanza presentata attraverso mezzi informatici.

Fascicolo aziendale: documento cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, dei dati anagrafici, ubicazione, sede legale, dati di produzione, trasformazione, commercializzazione etc.

FEASR: il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) è lo strumento finanziario comunitario che, agendo in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della Politica Agricola comune, è finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale attraverso il miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale; miglioramento della qualità di vita e diversificazione dell'economia rurale.

Home banking: operazioni bancarie effettuate dai clienti degli istituti di credito tramite una connessione remota con la propria banca.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Imprenditore agricolo . Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine".

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Successivamente il d. lgs. n. 99/2004 stabilisce che la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

Operazione: l'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, contratto, accordo o altra azione selezionata secondo criteri stabiliti dalle disposizioni attuative del PSR attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.

Organismo pagatore AGEA: organo responsabile dei controlli e dell'istruttoria delle domande di pagamento come definiti dal Reg. (CE) n. 1975/2006; svolge le attività di pagamento ed erogazione degli aiuti.

SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale): sistema omogeneo di informazioni, organizzato in banche dati integrate tra loro e con altre banche dati nazionali di riferimento. La base del sistema è rappresentata dall'anagrafe aziendale, la quale contiene tutte le informazioni anagrafiche, strutturali e produttive aziendali nonché le informazioni relative alle erogazioni finanziarie ottenute.

Stop and go: meccanismo attraverso il quale viene stilata una graduatoria delle domande presentate entro una data prefissata, per poi riprendere l'accoglimento delle successive istanze sino ad una seconda data di scadenza a cui fa seguito la predisposizione di una nuova graduatoria e così via.